

COMUNE DI OYACE

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE D'OYACE

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 28/02/2013

OGGETTO :
DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
- APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2013

L'anno duemilatredici, addì ventotto, del mese di febbraio, alle ore 14 e minuti 30, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DOMAINE Remo	<i>Sindaco</i>	P	
FAVRE Sandro	<i>Vice Sindaco</i>	P	
CHENAL Fabrizio Ernesto	<i>Assessore</i>	P	
CHENAL Gilberto	<i>Assessore</i>	P	
LANDRY Leone	<i>Assessore</i>	P	
CHENAL Arturo	<i>Consigliere</i>	P	
DOMAINE Erika	<i>Consigliere</i>	P	
FAVRE Angelo	<i>Consigliere</i>	P	
FAVRE Piero	<i>Consigliere</i>	P	
CHENAL Massimo	<i>Consigliere</i>	P	
PETHEY Ester Gilio	<i>Consigliere</i>	P	
PETITJACQUES Marina	<i>Consigliere</i>	P	
PETHEY Roberto	<i>Consigliere</i>	P	
Totale		13	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale VICQUERY Sergio .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig DOMAINE Remo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge n. 214 del 2011 ha disposto l'istituzione dell'Imposta Municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'imposta è applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul federalismo fiscale;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del citato art. 13;
- la L. 228/2012 ha stabilito che l'I.M.U. 2013 sarà versata ai Comuni per tutti i fabbricati ad esclusione degli immobili di categoria D per i quali l'imposta sarà versata allo Stato;

CONSIDERATO che nel 2012:

- la base imponibile su cui calcolare l'imposta è rivalutata applicando alle rendite catastali i moltiplicatori indicati al comma 4 dell'art. 13 citato;
 - l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;
 - l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
 - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo di detta maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- i Comuni possono altresì stabilire che:
- a) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

ATTESO che per la Regione autonoma Valle d'Aosta sussistono dubbi interpretativi circa il maggior gettito I.M.U. da assicurare allo Stato per il 2013;

VISTO lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19/12/2001;

VISTA la legge regionale 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 7 dell' art. 26;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio, ai sensi del regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio, ai sensi di legge;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi di legge;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

DI MANTENERE, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, le modalità di applicazione dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2012, in attesa di chiarimenti circa i maggior gettito I.M.U. da versare allo Stato nel 2013:

1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

- l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (anziani o inabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non locata);

2. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL'ART. 2 D. LGS. 504/1992

- aliquota base 0,76 per cento;

DI VALUTARE, in sede applicativa e regolamentare, la possibilità di riduzioni sulle varie tipologie di immobili;

DI DARE ATTO che il responsabile del presente provvedimento è il Segretario comunale.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to DOMAINE Remo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VICQUERY Sergio

PARERI

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VICQUERY Sergio

In ordine alla regolarità tecnica

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VICQUERY Sergio

ordine alla regolarità contabile
e attestazione della copertura finanziaria.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VICQUERY Sergio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.oyace.ao.it (art. 32 L.69/2009) dal 6/03/2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Lì 6/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VICQUERY Sergio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione **6/03/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VICQUERY Sergio

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 6/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(VICQUERY Sergio)